


TAR LOMBARDIA**Sezione di Brescia***Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami*

Con ricorso n. 622/1998 Reg. Ric. pendente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione Seconda proposto da **Rocca Fabio**, con l'Avv. Maria Ughetta Bini, domiciliato presso la stessa in Brescia, Via Ferramola n. 14 contro **Regione Lombardia**, con gli Avvocati Pio Dario Vivone, Ercole Romano e Maria Gabriella Bertoli, domiciliata presso quest'ultima in Brescia, P.zza Mercato n. 30 e nei confronti di **Rizzetti Giancarlo, Cannillo Leopanzio e Negretti Flora**, non costituiti in giudizio, Rocca Fabio ha impugnato chiedendone l'annullamento in toto o parte qua: il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. C/51563 numero direzione generale 00234 del 3/2/1998 con il quale è stata approvata la graduatoria per l'accesso all'Area Quadri e contestuale revoca del d.p.g.r. n. 51204 del 28/1/98 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compresi: la nota di comunicazione di approvazione della graduatoria e l'indicazione dei punteggi assegnati al ricorrente, con riferimento soprattutto alla mancata attribuzione di 20 punti per responsabilità di U.O.O. in atto, la delibera della G.R. n. VI/30626 dell'8/8/97, gli atti e verbali della Commissione per l'accesso all'Area Quadri in particolare verbali n. 2 dell'1/12/97 e n. 3 del 10/12/97 con i quali sono stati decisi e in parte modificati i criteri della valutazione dei curricula e dei partecipanti alla selezione, i curricula e le schede valutative dei partecipanti alla selezione predisposti




dai Direttori Generali, del provvedimento, se esistente, non noto, di revoca della funzione di responsabile dell'unità operativa organica "zona agricola di Salò" nell'ambito dello SPAFA o di soppressione della medesima.

Nel ricorso il ricorrente, risultato collocato in base al punteggio attribuito (60,875) al 467° posto della graduatoria relativa alla selezione approvata con decreto n. C/51563 del 3/2/98, ha dedotto e censurato al II motivo di ricorso la mancata attribuzione di 20 punti connessi alla responsabilità di U.O.O. in atto essendogli stati attribuiti 5,50 punti. Nel motivo di gravame indicato si sono censurati i provvedimenti retro indicati per violazione e/o falsa applicazione di legge e delle regole del procedimento fissate nell'accordo recepito dalla delibera della g.r. n. VI/30626 dell'8/8/97, travisamento dei fatti per omessa attribuzione al ricorrente di 20 punti quale responsabile di U.O.O. in forza di formale incarico in atto, illegittimità della modifica delle regole nel corso della procedura (art. 16 accordo recepito dalla delibera regionale citata) relativamente alla fissazione della valutazione dei titoli e responsabilità di U.O.O. al 9/12/97, difetto di motivazione di tali scelte, illogicità manifesta, disparità di trattamento, sviamento di potere, violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione (art. 1 l. n. 241/90), contraddittorietà. Il ricorrente ha premesso che la Commissione nella valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria doveva tener presente la responsabilità di unità operative organiche e che la Commissione nella riunione del 12/11/97 (verbale n. 1) aveva stabilito di



considerare esclusivamente i titoli acquisiti entro la data del 15/11/97 attribuendo alla responsabilità di U.O.O. 30 punti di cui 20 per "Responsabilità di unità operativa organica in atto" e fino a un massimo di 10 punti "per la durata dell'incarico". Immotivatamente nella seduta dell'1/12/97 (verbale n. 2), confermata nella seduta del 10/12/97 (verbale n. 3), ha stabilito nel 9/12/97 la data ultima di valutazione dei titoli. Al ricorrente, in possesso alla data del 15/11/97 dell'incarico formalmente attribuito con deliberazione della G.R. 11/6/91 n. 9431 (successivamente modificata con delibera n. 18553 dell'11/2/92) di responsabile dell'unità operativa organica avrebbero dovuto essere attribuiti 20 punti, cosa non avvenuta con conseguente illegittimità della graduatoria regionale e del provvedimento della Commissione di valutazione del curriculum del ricorrente nella parte in cui non hanno attribuito all'odierno ricorrente 20 punti connessi a tale qualifica e funzione. E' stata inoltre censurata per violazione del principio della par condicio e ed imparzialità dell'Amministrazione, insufficienza e genericità della motivazione la decisione di posticipare la data del possesso dei titoli dal 15/11/97 al 9/12/97, con assegnazione di nomine di responsabile di unità operative a vari dipendenti con effetto retroattivo, chiedendo, in via istruttoria, l'assunzione di informazioni all'Amministrazione e esibizione dei curricula di coloro ai quali sono stati riconosciuti i punteggi per la responsabilità di unità operativa. Si è dedotta illogicità e violazione del principio della parità di trattamento della scelta di attribuire 20 punti all'incarico in




atto di responsabile di unità operativa, prescindendo dalla data del conferimento, privilegiando coloro ai quali tale incarico è stato conferito recentemente parificando immotivatamente situazioni diverse e contraddicendo i principi informativi dell'Accordo recepito nella delibera della G.R. dell'8/8/97. Si è dedotta infine l'illogicità per mancata diversificazione di punteggio in rapporto alla diversa "consistenza" delle unità operative organiche con una equiparazione che azzerava le oggettive differenze.

Con ordinanza n. 734/13 Reg. Provv. Coll. depositata il 27.8.2013 il TAR Lombardia Sezione di Brescia ha disposto l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami in relazione al citato II motivo di gravame con notifica quali contraddittori necessari ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria per aver riportato un punteggio compreso tra punti 60,875 e 75,375 che sarebbero scavalcati per effetto dell'inserimento del ricorrente nella posizione in graduatoria richiesta in accoglimento della censura incentrata sull'illegittima mancata attribuzione di 14,5 punti.

Si indicano nominativamente detti controinteressati:

Ferro Antonio, Catinella Graziano, Di Raimondo Metallo Giuseppe, Tomé Daniela, Demarchi Clara, Paneroni Rosanna, Giliberti Gennaro, Martini Marisa, Rossi Luciano, Reggio D'Acì Giovanna, Sangermani Pietro, Bolis Mauro, Garavaglia Alfredo, Centrone Annamaria, Spagnolo Gianfranco, Corsini Mariapia, Laffi Roberto, Agostoni Stefano, Trevisani Vasco, Siccheri Nadia, Maffei Clotilde, Leoni Pier Angela, Ferrari Daniela, Croci Piera, Callegari



Angela, Santagostino Annalisa, Bigatti Anna, Franchi Carlo, Rossi Girolamo,
Bitetto Lorenza, De Capitani Vimercati Giovanna, Dal Palu' Francesco, Di
Credico Maria Antonietta, Beretta Luca, Serra Roberto, Chieccha Gabriella,
Azzoni Andrea, Garofalo Roberta, Lanella Luigi, Bottazzi Giuliana, Varelli
Gaetano, Barlera Giuseppe Marco, Fiorentini Rosella, Galante Silvia, Roggia
Cristina, Domenichetti Marcello, Cavallo Pietro Rocco, Mazzucchelli Franco,
Ciaponi Renato, Tognazzi Giovanmaria, Garattini Enrico, Salamana Maurizio,
Ghirardelli Luigi, Artero Giovanni, Rizzetti Giancarlo, Gafforini Liliana,
Feraboli Maria Donata, Triches Danilo, Ferrari Mauro, Crovato Francesco, De
Simone Mariano, Zanolli Cristina, Di Capita Fulvio, Valera Susanna, Attinelli
Mario, Chizzolini Mara, De Marchi Paola, De Paulis Silvia, Brazzoli Laura,
Bianchi Laura, Rotondi Rosaria, Catania Gabriele, Angileri Vincenzo
Beniamino, Diani Maria Grazia, Polettini Paolo, Magnani Daniela Giovanna,
Lanfredini Daniele, Prevosto Rosamaria, Nepomuceno Roberto, Montoldi Anna,
Antellini Marta, Prato Giuseppe, Forganni Rosario, Scuri Renata, Giacomelli
Carlo, Turturiello Alberto, Romagnoni Maurizio, Delli Gatti Salvatore,
Marioni Angelo Emilio, Columbro Maria Carmela, Regalia Umberto, Fossati
Carlamaria, Pintucci Susanna, Blanco Giuseppe, Marioni Giovanna, Terzi
Andrea, D'Antonio Maria Teresa, Camolese Aurelio, Fontana Patrizia, Scrabbi
Lucia, Boni Nella, Cattaneo Cristina, Morini Giovanni, Negretti Flora,
Brandazzi Franco, Gianfala Marco, Sala Umberto, Esposito Ciro, Latis
Tommaso, Lugoboni Alberto, Gervasini Eugenio, Padovan Nadia, Gemma Brenzoni
Laura, Di Martino Ulderico, Potente Giuseppina, Galazzetti Alberto, Borla



Daniela, Brusciati Eugenio, Forti Pietro, Brenna Roberta, Tamborino Maria
Lucia, Repossì Luigi, Restelli Antonella, Tabarri Sandra Rosanna, Grimaldi
Antonello, Cannillo Leopanzio, Pedrazzini Luisa Giovanna, Oregioni Franco,
Cesari Cesare, Casiraghi Emilio, Nerini Amelia, Di Martino Elisabetta,
Gagliardi Leone, Cordoni Giovanni Carlo, Mondini Alessandra, Palazzo
Salvatore, Franzoni Gustavo, Presicci Maria Elisabetta, Tagliabue Alberto,
Cardone Roberto, Baretti Silvano, Beretta Giorgio, Castelli Beatrice, Gavi
Pieremilio, Valsecchi Giuliano, Bonora Raffaele, Manfrè Mariateresa, Bonomo
Anna, Guarneri Costanzo, Bosco Antonio, Martelli Daniela, Nocerino Domenico,
Pollio Salimbeni Alessandro, Silvi Vincenzo, Alfieri Claudio, Moretti Maria
Emilia, Campilongo Giuseppe.

Il ricorrente con il presente atto adempie a quanto disposto dal TAR
Lombardia, Sezione di Brescia, che con la medesima ordinanza ha fissato
l'udienza per la trattazione nel merito del ricorso per il giorno 12 Marzo
2014 ore di rito.

Brescia lì 24 Ottobre 2013

avv. Maria Ughetta Bini

TC13ABA13267 (A pagamento).

